



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 26 maggio 2022 - n. 10

Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria 2

Legge regionale 26 maggio 2022 - n. 11

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) 3

Supplemento n. 22 - Lunedì 30 maggio 2022

Legge regionale 26 maggio 2022 - n. 10
Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della MemoriaIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo, sia direttamente sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dei «Viaggi della Memoria», quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **Viaggio della Memoria:** visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzata a:
- 1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento;
 - 2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
 - 3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;
 - 4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, nonché per contrastare il negazionismo e ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza;
- b) **luogo della Memoria:** area del territorio italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.

Art. 3
(Soggetti beneficiari di contributi)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:

- a) scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- b) enti locali;
- c) altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della regione.

3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti di cui alla lettera a) dello stesso comma.

Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti coinvolti per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 3, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.

2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, previste in euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede con incremento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 maggio 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2479 del 17 maggio 2022)

Legge regionale 26 maggio 2022 - n. 11

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)

1. I confini del Parco regionale del Mincio sono ampliati a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra ai comuni di Pomponesco, Ostiglia, Borgocarbonara e Desenzano del Garda nella gestione, rispettivamente, delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco'. I comuni di cui al precedente periodo concorrono a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del Parco nei rapporti giuridici riguardanti le riserve naturali e il monumento naturale di rispettivo riferimento, tenendo conto dei contenuti delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016.

3. La gestione della riserva naturale 'Complesso morenico Castellaro Lagusello', ricadente nei comuni di Monzambano e Cavriana, resta in capo all'ente gestore del Parco regionale del Mincio, in continuità con quanto previsto all'articolo 100 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

4. I confini del Parco regionale del Mincio sono individuati nella planimetria «Parco del Mincio», in scala 1:10.000 allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti.

5. L'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione dei seguenti siti di Rete Natura 2000, senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del Parco:

- ZSC IT20B0016 Ostiglia;
- ZSC/ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0015 Pomponesco;
- ZPS IT20B0402 Riserva regionale Garzaia di Pomponesco;
- ZPS IT20B0008 Palude di Ostiglia;
- ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia.

Art. 2

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007 per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione

degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»), alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 96 i numeri «1:25.000» sono sostituiti dai seguenti: «1:10.000»;
- al comma 1 dell'articolo 97 dopo la parola «Marmiolo» sono inserite le seguenti: «Cavriana, Ostiglia, Borgocarbonara, Pomponesco, Desenzano del Garda»;
- la rubrica dell'articolo 100 è sostituita dalla seguente: «Riserve naturali e monumento naturale»;
- al comma 1 dell'articolo 100 le parole «e complesso di Castellaro Lagusello», istituite ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983 sono sostituite dalle seguenti: «Vallazza, 'Complesso morenico di Castellaro Lagusello', 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e il monumento naturale 'Area umida di San Francesco', istituiti ai sensi della l.r. 86/1983»;
- dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

«Art. 100 bis

(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale del Mincio ai sensi della legge regionale recante «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)» si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da c) a e), della l.r. 28/2016.»

- all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco del Mincio, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)», unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.



Milano, 26 maggio 2022

Atilio Fontana




(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2480 del 17 maggio 2022)







 Regione Lombardia  Parco del Mincio

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

-  Parco del Mincio
-  Riserve Naturali Regionali
-  Monumenti Naturali Regionali



PERIMETRO DEL PARCO
lav. 02 scala: 1:10.000



Regione Lombardia

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

- Parco del Mincio
- Riserve Naturali Regionali
- Monumenti Naturali Regionali

REGIONE LOMBARDA
CONSIGLIO REGIONALE

PERIMETRO DEL PARCO
tav. 03 scala: 1:10.000

